

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ La riforma gregoriana

- Movimento riformatore e innovatore delle gerarchie ecclesiastiche, condizionate e immiserite dal coinvolgimento nell'organizzazione feudale dell'Impero e dalle interferenze dell'aristocrazia laica
- Due obiettivi fondamentali:
 - riconquista dell'autonomia del Papato (rispetto ai condizionamenti del potere imperiale e delle famiglie dell'aristocrazia romana)
 - reazione contro simonia e concubinato (contrastando la corruzione della vita e dei costumi del clero)

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

- ➔ Già dal tardo sec. IX si manifesta l'interesse alla produzione di false raccolte di norme canoniche:
 - collezione pseudo-isidoriana (compilata da un presunto Isidoro *mercator*; con ampia diffusione): riecheggiando il nome di Isidoro di Siviglia, vescovo saggio e santo; raccoglie lettere Papali e norme conciliari facendole risalire sino ai papi della fine del I sec.
 - reazione alle pretese statuali manifestate dal potere carolingio nei confronti della Chiesa

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

| *episcopalis audientia*

- supplenza poteri civili da età tardo antica | responsabilità annonarie



| sorveglianza dei carcerati

- crescente intervento di potenti laici dai secc. VII-VIII



- ➔ la Chiesa si riorganizza dalla metà del sec. XI:
- ➔ nomina dei vescovi NON più affidata alla proposta del clero e del popolo + approvazione del sovrano + consacrazione da parte del metropolita con la concessione del pallio, MA affidata unicamente alla scelta del Papa

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

- ➔ la Chiesa si riorganizza dalla metà del sec. XI:
- ➔ il sinodo lateranense del 1059 promosso da Papa Nicolò II stabilisce (nel *De eligendo pontifice*) che l'elezione del pontefice sia riservata in conclave ai cardinali-vescovi romani, mentre agli altri membri del clero e al popolo di Roma è attribuita soltanto una funzione di approvazione
- ➔ centralizzazione pontificia: elezione Papale, nomina dei vescovi, vita del clero, lotta a simonia e concubinato

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ La lotta per le investiture

1) collezioni canoniche

- Burcardo di Worms (*Decretum*, composto tra 1008-1012)
- Collezione in 74 titoli
- Anselmo da Lucca (1063-1073, *collectio canonum*): sollecitata da Gregorio VII e terminata verso il 1083, si propone di dimostrare la superiorità di ogni intervento del pontefice e di sostenere i principi della Riforma della Chiesa
- Collezione del cardinale Deusdedit: sottolinea i privilegi della “Santa Chiesa romana” come “madre di tutte le chiese e precisa la gerarchie delle *auctoritates* (le fonti del diritto canonico) secondo lo spirito del centralismo romano

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ La lotta per le investiture

1) collezioni canoniche

- Ivo di Chartres (*Decretum, Panormia, Tripartita*): composte tra fine sec. XI e inizi XII, attingono a Codice, Istituzioni, Novelle (nella forma dell'*Authenticum*, oltre che dell'*Epitome Iuliani*) e pure al Digesto
- *Policarpo* (redatto tra 1104 e 1113 dal cardinale Gregorio di S. Crisogono): analogo uso di passi di Diritto Romano
- *Collectio britannica*: cita 93 frammenti del *Digestum vetus* (primi 24 libri) misti a fonti canonistiche; quasi certamente composta a Roma alla fine del sec. XI; è la prima corposa riapparizione del Digesto

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ Lo scontro con l'Impero

- Nel 1073 viene eletto Papa Ildebrando di Soana (Gregorio VII)
- Nel sinodo quaresimale del 1075 il Papa non riconosce le ordinazioni vescovili compiute con l'intervento dell'imperatore e di dignitari laici ➔ si apre lo scontro con l'Impero noto come "Lotta per le investiture"
- Il sinodo dei vescovi tedeschi convocato a Worms da Enrico IV (gennaio 1076) dichiara illegittima l'elezione di Gregorio VII, poiché avvenuta per acclamazione e non secondo i principi sanciti da Nicolò II nel 1059, e lo esorta a lasciare la carica
- Gregorio VII procede alla compilazione del *Dictatus Papae*, per dare basi giuridiche alla successiva scomunica dell'imperatore, pronunciata solennemente il 22 febbraio 1076

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

- Il 28 gennaio 1077 avviene il noto incontro tra Papa e imperatore a Canossa: dopo essere rimasto per 3 giorni, scalzo, davanti al castello di Canossa, Enrico IV ottiene il perdono dal Papa e la reintegrazione nella Comunione dei Santi
- Nel marzo 1080 Gregorio convoca un nuovo concilio e scomunica per la II volta Enrico, sciogliendo i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà e assicurando che nella successiva festa degli Apostoli (29 giugno) avrebbe annunciato la deposizione dell'imperatore dal trono
- Enrico IV fa quindi deporre Gregorio VII nel Concilio di Bressanone, che elegge antiPapa il vescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III).
 - riformismo intransigente di Gregorio VII orienta la produzione di nuove raccolte canoniche (in particolare quelle di Ivo di Chartres, il *Policarpo* e la *Collectio Britannica*)

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ La lotta per le investiture

concezione del potere Papale secondo Gregorio VII:

- esso si fonda sul privilegio di rappresentare il successore diretto di Pietro (*vicarius Petri*) al quale è stata conferita la pienezza dei poteri tramite la “successione” nella sede episcopale di Roma
- in quanto fondata soltanto da Dio, la Chiesa di Roma detiene un primato giurisdizionale su tutte le altre chiese e si pone come prima istanza superiore ai vescovi e ai metropolitani
- si pongono le basi per una concezione teocratica che rovescia i tradizionali rapporti tra Papato e Impero

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ La lotta per le investiture

2) libellistica imperiale

➔ *Defensio Heinrici IV:*

- attribuita a un misterioso autore sulla base di versi dedicatòri posti alla fine del testo
- ricondotta all'ambito ravennate dell'antiPapa Guiberto o direttamente all'ambiente della cancelleria imperiale

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ Gregorio VII (1073-1085): *Dictatus Papae* (inizi 1076)

- Il *Dictatus Papae*, a noi giunto all'interno del registro di lettere di Papa Gregorio VII, è costituito da una raccolta di 27 proposizioni che puntano a introdurre una profonda modifica nell'ordinamento della Chiesa attraverso la recezione dei principi fondamentali del programma della riforma ecclesiastica
- Si suppone che sia stato redatto dallo stesso pontefice e forse rappresenti una sorta di indice di principi destinati ad essere sviluppati più ampiamente per servire di base a una specifica raccolta di norme canoniche

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

➔ Gregorio VII (1073-1085): *Dictatus Papae* (1075-76)

- Vi si sostiene, soprattutto, la posizione del Papa quale vertice dell'ordinamento giuridico ecclesiastico e quindi immune da qualsiasi autorità superiore, sia spirituale che temporale, e si sancisce la supremazia del Papato sull'intera cristianità
- Scomponibile in 5 “sezioni” inerenti i seguenti argomenti:
 - Prerogative della Chiesa di Roma
 - Poteri Papali in campo legislativo
 - Poteri Papali in materia di governo della Chiesa
 - Poteri Papali in ambito giudiziario canonico
 - Rapporti tra Papa e imperatore

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

DICTATUS PAPAE

Prerogative della Chiesa di Roma

1. La Chiesa romana è stata fondata soltanto da Dio
22. La Chiesa romana non ha mai errato né potrà mai errare, come testimonia la Sacra Scrittura
23. Il pontefice romano, se è stato ordinato secondo i canoni, è indubitabilmente reso santo per i meriti del beato Pietro, come testimonia il vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal parere di molti santi Padri e come è scritto nei decreti del beato Papa Simmaco
26. Non sia considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa romana

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

DICTATUS PAPAE

Poteri Papali in campo legislativo

2. Solo il pontefice romano si dica di diritto universale
7. Solo a lui sia lecito, a seconda delle necessità del momento, istituire nuove leggi, fondare nuove pievi, trasformare in abbazia una chiesa canonica e viceversa, smembrare un episcopato ricco ed aggregare quelli poveri
16. Nessun sinodo senza indicazione del Papa deve essere chiamato generale
17. Nessun canone e nessun libro siano da considerarsi canonici senza la sua autorità

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

DICTATUS PAPAE

Poteri Papali in materia di governo della Chiesa

13. Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una sede all'altra
14. Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia
15. Chi è stato ordinato dal Papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

DICTATUS PAPAE

Poteri Papali in ambito giudiziario canonico

3. Egli solo abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi
4. Durante un concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presieda a tutti i vescovi e possa pronunciare sentenza di deposizione contro di loro
5. Il Papa abbia il potere di deporre anche gli assenti
6. Con chi è stato scomunicato da lui tra l'altro non dobbiamo nemmeno rimanere nella stessa casa
18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di tutti

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

DICTATUS PAPAE

Poteri Papali in ambito giudiziario canonico

19. Nessuno lo possa sottoporre a giudizio
20. Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica
21. Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica
24. Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare accuse (contro i superiori)
25. Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il sinodo
27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

DICTATUS PAPAE

Rapporti tra Papa e imperatore

8. Solo il Papa possa far uso delle insegne imperiali
9. Al Papa e solo a lui spetta che tutti i principi gli bacino i piedi
10. Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese
11. Il suo nome è unico in tutto il mondo
12. Gli sia lecito deporre gli imperatori

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

DICTATUS PAPAE

(27 proposizioni in ordine progressivo)

1. La Chiesa romana è stata fondata soltanto da Dio
2. Solo il pontefice romano si dica di diritto universale
3. Egli solo abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi
4. Durante un concilio il suo legato, anche se di grado inferiore, presieda a tutti i vescovi e possa pronunciare sentenza di deposizione contro di loro
5. Il Papa abbia il potere di deporre anche gli assenti
6. Con chi è stato scomunicato da lui tra l'altro non dobbiamo nemmeno rimanere nella stessa casa
7. Solo a lui sia lecito, a seconda delle necessità del momento, istituire nuove leggi, fondare nuove pievi, trasformare in abbazia una chiesa canonica e viceversa, smembrare un episcopato ricco ed aggregare quelli poveri

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

8. Solo il Papa possa far uso delle insegne imperiali
9. Al Papa e solo a lui spetta che tutti i principi bacino i piedi
10. Solo il suo nome venga proferito nelle Chiese
11. Il suo nome è unico in tutto il mondo
12. Gli sia lecito deporre gli imperatori
13. Gli sia lecito, qualora la necessità lo imponga, trasferire i vescovi da una sede all'altra
14. Egli abbia il potere di ordinare chierici in ogni Chiesa in qualsiasi momento lo voglia
15. Chi è stato ordinato dal Papa può essere preposto ad altra Chiesa, ma non prestarvi servizio; costui non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore
16. Nessun sinodo senza indicazione del Papa deve essere chiamato generale

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

17. Nessun canone e nessun libro siano da considerarsi canonici senza la sua autorità
18. A nessuno sia lecito ritrattare le sue sentenze; lui solo possa ritrattare quelle di tutti
19. Nessuno lo possa sottoporre a giudizio
20. Nessuno osi condannare chi si appella alla sede apostolica
21. Le cause di maggior importanza, di qualsiasi Chiesa, siano rimesse alla sede apostolica
22. La Chiesa romana non ha mai errato né potrà mai errare, come testimonia la Sacra Scrittura

La riforma gregoriana: la lotta per le investiture

23. Il pontefice romano, se è stato ordinato secondo i canoni, è indubitabilmente reso santo per i meriti del beato Pietro, come testimonia il vescovo di Pavia Ennodio, seguito in ciò dal parere di molti santi Padri e come è scritto nei decreti del beato Papa Simmaco
24. Per suo ordine o con il suo consenso sia lecito ai gradi inferiori presentare accuse (contro i superiori)
25. Egli abbia il potere di deporre e reintegrare i vescovi anche senza riunire il sinodo
26. Non sia considerato cattolico chi non è d'accordo con la Chiesa romana
27. Il pontefice può sciogliere i sudditi dal vincolo di lealtà verso gli iniqui

Un'età senza giuristi

➔ La cultura giuridica e la trasmissione del sapere giuridico nell'Alto Medioevo: i secoli dell'oralità e della consuetudine

- Alto Medioevo: officina della prassi
- Basso Medioevo: laboratorio sapienziale

➔ Assenza del giurista in senso tecnico

- Mancano giudici, notai, legisti

Un'età senza giuristi

➔ La cultura nell'Alto Medioevo

- In generale è un periodo di disordine e decadenza
- V secolo: forse ancora centri di studio a Roma e Ravenna
- V-VI secolo: incursioni barbariche
- VI-VII secolo: epidemie, carestie, deportazioni
- crisi demografica e crisi economica
- le città perdono importanza, mentre lo acquistano i centri comunitari posti fuori città (abbazie, monasteri...)
- vi sono delle figure di grande rilievo: Boezio, Cassiodoro (*Variae*)...
- ...Isidoro di Siviglia (*Ethimologiae*: il diritto tra le arti del *trivium*, cioè grammatica, retorica e dialettica)

Un'età senza giuristi

➔ Deriva del diritto

- Scompaiono i testi giuridici fondamentali
- Rimangono strumenti elementari, repertori, sintesi
- Forse una scuola di diritto a Roma (poi trasferita a Ravenna e infine a Bologna)
- La scuola di Pavia (*Liber Papiensis* e *Lombarda*; *Expositio ad librum papiensem*; Editto di Rotari: “antiqui” e “moderni”)

Un'età senza giuristi

➔ Il diritto non è scienza autonoma

- cancellerie di Roma, Ravenna e Pavia: ipotesi sull'esistenza delle rispettive scuole; al massimo si può pensare alla formazione di esperti di diritto presso le locali scuole di arti liberali
- sistema delle scuole altomedievali: scuole monastiche nelle aree rurali, scuole vescovili nelle città

Un'età senza giuristi

➔ Elaborazione scientifica nell'Alto Medioevo

- *Summa perusina* (*Adnotationes codicum domini Iustiniani*): Italia, VIII-IX sec.
- Glossa torinese: VII-XIII sec.
- *Exceptiones Petri* (*Exceptiones legum romanorum*, estratti dalle leggi romane compilati da Pietro): X-XII sec.; fonti giustiniane “nuove”; linguaggio “nuovo”; Pietro notaio aretino XI/XII sec.
- Libri di Tubinga, di Ashburnham, di Graz (dal nome delle città ove furono ritrovati i mss.): condividono molti “pezzi” con le *Exceptiones*
 - sono raccolte in cui si opera una selezione dei materiali del *Corpus Iuris* e si introduce un ordine sistematico per capitoli
 - contengono materiali di interesse ecclesiastico: sembrano raccolte redatte da e per canonisti

Un'età senza giuristi

➔ Elaborazione scientifica nell'Alto Medioevo

- *Expositio ad librum papiensem*: XI sec.
- *Brachilogus iuris civilis*: Francia; schema delle *Institutiones* (*Dig.*, *Ep. Iuliani*, *LRW*, *Cap. Italicum*)
- I *Digesta* ricominciano a circolare intorno al 1070, ricopiando dalla “littera pisana-florentina” per poi giungere alla “vulgata”

Un'età senza giuristi

Il diritto romano e i primi centri di studio

➔ *Brachylogus iuris civilis* (Francia del sud, inizi XII sec.):

- presenza del medesimo frammento di Ulpiano tratto dal Digesto allegato nel placito di Marturi (1076)
- riunisce materiali tratti soprattutto dalle Istituzioni, volti a comporre quasi una *Summa*, ed è riconducibile all'ambito di scuole canonistiche
- entra anche nel circuito della scuola ed è dotato di glosse

Un'età senza giuristi

➔ La trasmissione del sapere giuridico nell'Alto Medioevo

- Rudimenti di diritto romano e di diritto canonico vengono insegnati nell'ambito delle arti del trivio, come "accessori" dell'arte della parola e del ragionamento
- *Artes sermocinales* (Arti del Trivio) = metodi di corretta e ornata espressione del pensiero e del discorso; nell'Alto Medioevo costituiscono lo schema dell'insegnamento scolastico superiore:
 - grammatica: arte del discorso corretto
 - dialettica: arte della dimostrazione argomentata mediante gli strumenti della logica
 - retorica: arte della persuasione, praticata da oratori, avvocati, giuristi, basata soprattutto su opere di Cicerone (*De oratore*, *De republica*, *De legibus*) e di Quintiliano (*Institutio oratoria*)

Un'età senza giuristi

- ➔ **Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni** - il diverso destino altomedievale delle varie parti del *Corpus Iuris*:
 - ***Codex***
 - *Epitome codicis* (sec. X): testi del Codice riportati in forma corretta, ma con brani selezionati
 - *Summa perusina* (sec. X): sommario di ciascuna costituzione del Codice
 - ***Institutiones***: testo con glosse (sec. X)
 - ***Novellae***
 - *Epitome Iuliani*
 - *Authenticum*

Un'età senza giuristi

- ➔ **Il diritto romano: epitomi e volgarizzazioni** - il diverso destino altomedievale delle varie parti del *Corpus Iuris*:
 - *Digesta* (eclissi dall'inizio del sec. VII; ultima testimonianza in un'epistola di Papa Gregorio Magno dell'agosto 603)
 - raccolte di diritto romano ad uso del clero
 - *Lex romana canonice compta* (sec. IX)
 - *Collectio Anselmo dedicata* (fine sec. IX, dedicata al vescovo di Milano Anselmo II, recupera oltre 200 brani di DR già presenti nella LRCC, già di impostazione 'filoromana' e sostenitrice del primato Papale)
 - altre raccolte miscellanee
 - *Excerpta bobiensia* (silloge del sec. IX di leggi tratte da Codice e Novelle secondo la lezione dell'*Epitome Iuliani*)

Un'età senza giuristi

➔ *Gli scriptoria*

- teoria del *codex secundus* = i mss. noti dei *Digesta* sembrano derivare dalla *Littera Florentina* o *Littera Pisana* (ms. del VI sec. conquistato a Pisa come bottino di guerra dai Fiorentini vittoriosi nel 1406) attraverso una copia intermedia, emendata e oggi perduta, risalente forse al sec. XI e definita dagli studiosi come *codex secundus*; tale versione fu la fonte della *Vulgata*, o *littera Bononiensis*, studiata nelle scuole del sec. XII
- un'altra teoria considera la Pisana e la *Vulgata* come testimonianze di 2 tradizioni testuali derivate da un archetipo comune di età giustiniana

Un'età senza giuristi

➔ *Gli scriptoria*

- nel monastero di Bobbio (da cui provengono mss. con parti dell'Editto di Rotari, del *Codex Theodosianus*, della *Lex Romana Burgundionum*, oltre agli *Excerpta Bobiensia*) è attestato, attraverso i cataloghi antichi, un testimone del Digesto di cui si ha notizia agli inizi del IX sec., che si potrebbe identificare con il c.d. *codex secundus*
- tale codi si sarebbe conservato in una abbazia non lontana da Pavia, capitale del Regno Italico, né da Bologna, sede della rinascita degli studi giuridici
- si può quindi ipotizzare che “l'esemplare del Digesto che ha reso possibile la rinascita bolognese sia stato dimenticato per secoli in un monastero benedettino sulle colline piacentine, e non invece conservato a Roma e in seguito a Ravenna [come invece narra Odofredo], prima di giungere a Bologna”

Roma, Ravenna, Pavia

La “scuola di Roma”

➔ Odofredo:

(D.1,1,6): “in primo cepit **studium** esse in civitate ista [Bologna] in artibus, et cum studium esset destructum **Rome, libri legales** fuerunt deportati ad civitatem Ravenne, et de Ravenna ad civitatem istam [Bologna]”

All'interno delle generale deriva culturale caratterizzante quest'epoca, il diritto ne esce sostanzialmente impoverito, perdendo la sua centralità all'interno della società: i rapporti tra le persone sono elementari e la cultura giuridica vi si adatta. Scompaiono tutta una serie di testi giuridici fondamentali, straordinario portato della scienza giuridica romana. Rimangono strumenti elementari, repertori, sintesi, in un latino sempre più corrotto

Roma, Ravenna, Pavia

La “scuola di Roma”

In tale contesto, si può ipotizzare l'esistenza di una scuola di diritto a Roma, che resiste per qualche tempo, se non altro per la maggior possibilità di reperire i testi classici e per la centralità della città all'interno del mondo della Chiesa.

Sempre secondo quanto riferisce Odofredo Denari (giurista del XIII secolo e storico degli studi di diritto) in questo passo, i Maestri romani, a causa delle guerre in Italia, si sarebbero trasferiti a Ravenna, che era diventata la capitale dell'Impero bizantino in Italia. Da lì si sarebbero successivamente spostati a Bologna, il centro dove in seguito si avrà la rinascita degli studi giuridici

Roma, Ravenna, Pavia

➔ La cosiddetta “scuola di Pavia”

- *palatium* e tribunale degli imperatori e re d'Italia:
 - scuole (?) per la formazione di operatori del diritto longobardo-franco
 - accostamento molto prudente tra l'ambiente del Palazzo imperiale e il funzionamento di una “scuola” in esso incardinata (già immaginata da Merkel) e pure con radici in età tardo antica
- *Liber legis langobardorum (Liber Papiensis)*: raccolta cronologica
- *Lombarda*: raccolta sistematica suddivisa in 3 libri e titoli (imitazione del modello giustiniano)

Roma, Ravenna, Pavia

➔ La cosiddetta “scuola di Pavia”

- *Expositio ad librum legis langobardorum (Expositio al Liber Papiensis)*
 - unica ma relevantissima testimonianza dell’esistenza della “scuola” pavese = analitico commento all’intero *Liber Papiensis* che documenta un lavoro interpretativo di buon livello da parte di alcune generazioni di operatori del diritto
 - composta dopo il 1070, con riferimenti a Istituzioni, Codice ed *Epitome Iuliani* (fonti disponibili in Italia) + 9 estratti del Digesto
 - tramandata in un unico manoscritto conservato a Napoli databile tra fine sec. XI e inizi XII

Roma, Ravenna, Pavia

➔ La cosiddetta “scuola di Pavia”

- la distruzione del Palazzo imperiale di Pavia nel 1024 non spezza la continuità di tale tradizione giuridica, confermata da opere posteriori come l'*Expositio*, anche se non si hanno prove che l'*Expositor* (o comunque il “gruppo” di autori cui si deve l'opera complessiva) abbia lavorato a Pavia, ma certamente in area lombardo-piemontese
- si ricorda che Lanfranco di Pavia disputava con maestri più anziani, come l'esperto di diritto longobardo Bonfiglio e i suoi allievi

Roma, Ravenna, Pavia

➔ La cosiddetta “scuola di Pavia”

- si citano generazioni di maestri *antiquissimi*, *antiqui*, moderni: maestri attivi nella prima metà del sec. XI come Sigeberto, Bonfiglio, Walcausa, Guglielmo e suo figlio Ugo, attestati anche in altre fonti
- teoria della *lex generalis omnium*: diritto romano come diritto sussidiario con valore sempre territoriale
 - crescente sensibilità romanistica alimentata dallo studio diretto dei testi giustiniane

Roma, Ravenna, Pavia

➔ Tesi storiografiche superate: la presunta “scuola di Ravenna”

- Ravenna, città di antiche tradizioni culturali bizantine e sede di una scuola di arti liberali, ha quindi fama di essere un centro di dotti e di esperti di diritto legati alla tradizione romanistica
- Pier Damiani (1007-1072)
 - di origine ravennate, è monaco camaldolese a Fonte Avellana; nel 1057 viene nominato cardinale vescovo di Ostia da Papa Stefano X e poi torna a Fonte Avellana prima della morte; sostenitore della vita comune del clero, soprattutto nella forma delle canoniche regolari
 - Ildebrando di Soana (il futuro Gregorio VII) lo invita a redigere una collezione canonica dedicata a definire i poteri del Papa

Roma, Ravenna, Pavia

➔ Tesi storiografiche superate: la presunta “scuola di Ravenna”

Due passi di Odofredo

- (D.1,1,6): “in primo cepit **studium** esse in civitate ista [Bologna] in artibus, et cum studium esset destructum Rome, **libri legales** fuerunt deportati ad civitatem **Ravenne**, et de Ravenna ad civitatem istam [Bologna]”

Roma, Ravenna, Pavia

➔ Tesi storiografiche superate: la presunta “scuola di Ravenna”

Due passi di Odofredo

- (D. 35, 2, 32): “maiores nostri ita referunt ... Debetis scire, studium fuit primo Rome, postea, propter bella que fuerunt in Marchia, destructum est studium. Tunc in Italia secundum locum obtinebat Pentapolis, que dicta Ravenna ... post mortem Karoli civitas illa collapsa est, postmodum fuit translatum studium ad civitatem istam [Bologna], cum libri fuerunt portati. Fuerunt portati hi libri: Codex, ff. vetus, et novum et Institutiones. Postea fuit inventum infortiatum, sine tribus partibus, postea fuerunt portati Tres libri, ultimo liber Authenticorum inventus est. Et ista ratio quare omnes libri antiqui habent separatim”

Pepo

→ Pepo

- “Non si esce dal regno delle ipotesi quando si vuole studiare la biografia di Pepo, le origini dello Studio di Bologna e l’arrivo a Bologna dei *libri legales*”
- **Burcardo di Ursperg** (Cronaca): propone un parallelo tra Graziano e Irnerio, ma ignora Pepo

Pepo

➔ Pepo

Rodolfo il Nero (*Moralia regum*: commento ai 'libri dei re', 1179-1189):

- al *magistro Peppone* *velut aurora surgente* si deve la rinascita del *ius civile*, poi propagato dal *magistro Warnerio*, che lo avrebbe tratto *ad curiam Romanam*, et *in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio*
- Pepo è anche indicato come *baiulus* (custode / possessore) del Codice e delle Istituzioni, ma non ha conoscenza del Digesto

Pepo

➔ Pepo

- Pepo interviene a un placito tenutosi di fronte a Enrico IV in Lombardia (1084 o 1090-94) ove si discute una causa relativa all'omicidio di un servo, e riesce a modificare l'iniziale parere dei giudici sostenendo la condanna a morte del reo in base al Diritto Romano e al diritto naturale, anziché a una sanzione pecuniaria secondo il diritto germanico
- ➔ nella allegazione di Pepo si scorgono affinità con il *De poenitentia* di S. Ambrogio, consentendo così di avvicinare Pepo, più che alla tradizione della giurisprudenza romana, alle dottrine dei Padri della Chiesa sulla uguaglianza naturale degli uomini

Pepo

➔ Pepo

- **Azzone** (glossa a D. 1, 2, 2, 38): paragona Pepo a Tiberio Coruncanio, il primo che a Roma avrebbe iniziato a insegnare il diritto, del quale tuttavia non rimane alcun testo scritto, ma soltanto alcuni pareri (*responsa*)
- *Summa* alle Istituzioni '*Iustiniani est in hoc opere*' (Provenza, prima metà sec. XII): si ricorda un parere di Pepo in materia di mutui
 - ➔ si erano forse conservati alcuni testi scritti di Pepo in relazione all'area transalpina

Pepo

➔ Pepo

- giudizio negativo di **Odofredo** (in una glossa al *Digestum Vetus*): Pepo iniziò *auctoritate sua legere in legibus*, ma qualunque fosse la sua scienza, non valse a meritargli alcuna fama
 - ➔ contrappone Pepo a Irnerio, il quale, invece, è sempre messo in relazione a Bologna
- agli inizi del '900 Augusto Gaudenzi dava notizia di un ms. dell'Ambrosiana che è una copia di una Collezione canonica in 4 libri, recante la scritta *Liber iste fuit magistri Peponis ... orate pro eo*

Pepo

→ Pepo

- si può identificare con un vescovo di Bologna: nel libello metrico *De utroque apostolico* (composto dal vescovo di Siena Gualfredo verso il 1092 e riassunto nel ms. di un umanista del sec. XV-XVI, Sigismondo Ticci / Tizio) Pepo è qualificato come *clarum Bononiensium lumen*

→ una nota a margine specifica che questo Pepo è vescovo di Bologna

→ visto che Pepo è diminutivo di Pietro, si può identificare con il vescovo bolognese Pietro, di parte imperiale, nel periodo 1086-1095

Pepo

➔ Pepo

- se Pepo è il vescovo di Bologna che aderisce allo scisma guidato dall'arcivescovo di Ravenna Guiberto (Clemente III), può acquistare un certo significato l'ipotesi della provenienza ravennate dei *libri legales* giunti a Bologna, come indicato da Odofredo
- se Pepo è identificabile con il vescovo scismatico Pietro, si può forse spiegare l'oscuramento, nell'ambiente bolognese, della sua fama posteriore, come sottolineato da Odofredo

Pepo

➔ Pepo

- È stato anche proposto un raffronto tra Pepo maestro di diritto (= Pietro vescovo di Bologna) con il *Petrus Crassus* citato come compositore o soltanto latore della *Defensio Henrici IV*, secondo gli ambigui versi che sono stati aggiunti a quest'opera e appaiono nell'unico codice del XVI che ne è testimone
- si potrebbe anche identificare con un esperto di diritto citato come avvocato, *legis doctor*, notaio e giudice in alcuni placiti di area toscana e ferrarese tra 1072 e 1095, ove appare in vari casi come avvocato del monastero di Monte Amiata e quindi di Pomposa nel 1079

Pepo

➔ Pepo

- si è anche proposto di identificare il Pepo che interviene al placito di Marturi (1076) con un notaio Pietro attivo ad Arezzo negli ultimi decenni del sec. XI, il quale si definisce *legis doctor* e *amator iuris* e dà prova della conoscenza dei testi romanistici

Pepo

➔ Placito di Marturi (marzo 1076)

- il placito (= seduta giudiziaria) è presieduto da Nordilo, messo della duchessa e marchesa Beatrice, affiancato dal visconte Giovanni e da una serie di astanti (giurati e consiglieri giuridici che ricoprono le funzioni tipiche degli scabini di età carolingia), i primi tra i quali sono *Guillielmo iudice et Pepone legis doctore*
- NON si tratta di una *notitia iudicati*, ossia di un placito vero e proprio, MA di un *brevis recordationis pro futuris temporibus ad memoriam habendam et retinendam* = testo scritto ai soli fini di memoria e di prova a favore dell'abbazia vincitrice, privo delle sottoscrizioni di notaio e testimoni

Pepo

- viene decisa a favore di Giovanni, avvocato del monastero di S. Michele di Marturi, e di Gerardo, preposito del medesimo, la lite che essi avevano con Sigizo di Firenze a proposito di alcune terre e della chiesa di S. Andrea situate nel luogo di “Papaiano”.
- Tali beni nel passato erano stati ceduti al monastero di Marturi dal marchese di Toscana Ugo, al quale a sua volta erano state cedute da un certo Vuinizo figlio di Ugo
- la causa viene decisa in favore del monastero grazie all’allegazione di un passo del *Digestum vetus* (= **D. 4.6.26.4**) in base al quale veniva sospesa la prescrizione quarantennale, prevista nel diritto giustiniano per i beni di enti ecclesiastici, nel caso in cui i proprietari, nel corso di tale periodo, si fossero rivolti al magistrato per rivendicarne il possesso rispetto al diritto vantato dai concessionari

Pepo

- il monastero, con il conforto di alcuni testimoni, dichiara di avere già denunciato in passato la situazione ai marchesi di Tuscia, senza però riuscire a risolvere la lite a causa della carenza di giudici, e ottiene la *restituito in integrum* dei beni contesi da Sigizo di Firenze
- la *restitutio in integrum* (istituto risalente all'età repubblicana, fine VI-I sec. a.C.) comporta l'annullamento degli effetti giuridici di una transazione originariamente valida in base al diritto civile, ma produttiva di ingiuste conseguenze per una delle parti

Pepo

→ sulla base della memoria storica cittadina (Odofredo), Pepo “non è nessuno” in relazione a Bologna, non possiede alcuna identità specifica in rapporto alla città; quindi lo si può identificare come un esperto di diritto romano della generazione pre-irneriana connesso al mondo matildico in qualità di giurista itinerante nei territori canossani tosco-padani negli ultimi decenni del sec. XI

Rinascimento giuridico medievale

- Muta il paesaggio agrario
- Crescita demografica
- Si rianimano le città
- Circola sempre più moneta
- Compare il mercante professionista
- Professioni “nuove”: “professionalizzazione” del giurista

Il diritto e la cultura giuridica

- Le arti liberali
- I giuristi e la gestione del potere
- La prassi notarile
- Collegi giudicanti (i “*sapientes*”, i *causidici*, i *legis doctores* e i loro *consilia*)
- Centri di studio: lo schema giuridico generale è elaborato attraverso la speculazione scientifica
- Si forma rapidamente un “ceto” dei giuristi
- Grande interesse per la riscoperta dei testi originali: la filologia è fenomeno culturale generale

Il diritto e la cultura giuridica

- 1076: il “placito di Marturi (citazione diretta dei *Digesta*)
- Pepo: ne parla Odofredo Denari (Pepo era solo un *baiulus*, un custode, del *Codex* e delle *Institutiones*)
- Pepo: ne parla Rodolfo il Nero (Pepo partecipa a un placito in Lombardia negli anni '80/'90 del XI sec. di fronte a Enrico IV)
- Crisi del sistema giuridico germanico in Italia e uso dei testi giuridici romani

Irnerio

- Alle origini dello *studium* di Bologna
- La riscoperta e risistemazione del *corpus iuris civilis*
- Ne parla Odofredo Denari
- Incomincia a studiare “per se” i *Libri legales*, e poi inizia a fare lezione su di essi
- Vi appone delle “glosse”
- Diventa il “*primus illuminator scientiae nostrae*”

Irnerio

- “causidicus” in placiti del 1112-1113
- è in contatto con Matilde di Canossa e poi con l’imperatore Enrico V
- “iudex” tra il 1116 e il 1118 presso Enrico V
- “iudex” in un arbitrato del 1125
- Roma: difende Gregorio VIII, antiPapa, contro Gelasio II
- *Formularium tabellionum?*

Irnerio

➔ **Rodolfo il Nero** (*Moralia regum*: commento ai 'libri dei re', 1179-1189):

al *magistro Peppone velut aurora surgente* si deve la rinascita del *ius civile*, poi propagato dal *magistro Warnerio*, che lo avrebbe tratto *ad curiam Romanam*, et *in aliquibus partibus terrarum expanderetur in multa veneratione et munditia, ceperunt leges esse in honore simul et desiderio.*

Irnerio

➔ (Odofredo, † 1265, riassunto di varie glosse)

- Irnerio fu tra noi lucerna iuris, è il primo a insegnare diritto a Bologna, ove inizialmente si teneva l'insegnamento di Arti
- dopo la distruzione dello Studium di Roma, i libri legales furono portati a Ravenna e di qui a Bologna, ove si studiavano nel quadro delle Arti
 - ➔ Irnerio è dapprima un maestro di Arti, che poi comincia di propria iniziativa a studiare i libri legales e a docere in legibus, diventando il primus illuminator scientiae nostrae

Irnerio

- ➔ **Metafore della luce** per qualificare i “fondatori” dello *Studium*, ossia del nuovo metodo di studio analitico e sistematico dei testi romanistici:

IRNERIO = *lucerna iuris* / *primus illuminator scientiae nostrae* (Odofredo)

PEPO = *aurora surgente* (Rodolfo il Nero) / *clarum Bononiensium lumen* (Gualfredo vescovo di Siena)

➔ ciò sottolinea tanto il momento aurorale, di effettivo avvio dello studio e dell’insegnamento romanistico, quanto il fatto che il nuovo metodo rischiava il testo oscuro delle leggi romane con annotazioni marginali, le GLOSSE

➔ converge anche con la valutazione dell’identità dello Studium come fenomeno spontaneo, autonomo e privato

Irnerio

- ➔ si valorizza così la *permissio* di un' autorità pubblica superiore [ad petitionem Mathildae comitissae renovavit]
- ➔ si richiede di riportare i *libri legales* alla forma originaria, quindi una edizione criticamente accettabile dei testi giustiniani
- ➔ memoria così forte di Irnerio in un cronista tedesco può forse confermarne l'origine germanica
- ➔ una tradizione attestata da alcuni manoscritti qualifica Irnerio come *theutonicus*

Irnerio

- ➔ la *petitio*, interpretata come una disposizione / autorizzazione di Matilde, è stata poi messa in relazione con un verso di Donizone (l. II, par. XVIII, v. 1255) nel quale si adombra una investitura imperiale concessa a Matilde da Enrico V (in realtà mai verificatasi):

“Cui [ossia a Matilde] Liguris regni regimen dedit in vice regis”

= “a lei affidò il governo dei Liguri [ossia degli abitanti dell’Italia settentrionale] come vice-regina”

- ➔ Già il cronista Riccobaldo da Ferrara nel sec. XIII afferma che lo Studio di Bologna era stato istituito da Enrico V
- ➔ Matilde, investita di un potere regio da Enrico V, avrebbe quindi disposto l’istituzione dello Studio bolognese incaricandone Irnerio

Irnerio

- ➔ una considerazione più obiettiva delle fonti promossa dalla critica moderna porta a escludere un intervento esterno e a rafforzare l'origine autonoma e spontanea dello Studio, benché sia documentata la partecipazione di Irnerio a placiti di area matildica come *causidicus* (= avvocato, esperto di diritto) tra 1112 e 1113 e ad atti connessi alla presenza di Enrico V in occasione della sua discesa in Italia nel 1116, con la qualifica di *iudex*
- ➔ Irnerio si qualifica pure, in qualche documento, come *Bononiensis iudex* (riferimento di significato locale, non di origine)
- ➔ vi sono anche altri causidici bolognesi presenti a placiti matildici, in forza della loro conoscenza del diritto romano

Irnerio

- ➔ **Irnerio** è presente anche all'emanazione di un **diploma** da parte di Enrico V destinato ai Bolognesi (Governolo, 15 maggio 1116), che ha un valore particolare per il riconoscimento delle *antiquae consuetudines* agli abitanti della città e rappresenta la prima affermazione pubblica dell'autonomia cittadina prima della comparsa dei consoli nel 1123
- ➔ **Irnerio** è l'unico a sottoscrivere il diploma dopo il cancelliere imperiale Burcardo
- ➔ sono presenti anche i giuristi Alberto Grasso e Ugo di Ansaldo a guidare la delegazione di 10 Bolognesi, che l'anno dopo la distruzione della rocca imperiale, avvenuta nel 1115, si recano a Governolo per ottenere dall'imperatore il perdono per l'affronto compiuto e un diploma di riconoscimento delle *antiquas consuetudines* locali

Irnerio

- ➔ lo *Studium* e il suo “fondatore” hanno un alto rilievo perfino di fronte all’imperatore ancor prima che il Comune acquisti una fisionomia percepibile (la prima menzione dei consoli risale infatti al 1123)
- ➔ è lo Studio a fondare la città (tanto che nel sec. XII la sede del Comune e di riunione dei consoli è ospitata in un’ala della *curtis Bulgari*, nel centro di Bologna)

Irnerio



Irnerio e lo Studio bolognese

Irnerio

- ➔ **Irnerio** è attestato in 14 documenti dal 1112 al 1125, benché sussistano dubbi sulla genuinità dell'ultimo → ultima testimonianza sicura si ferma al 1118, cui si aggiunge la notizia della sua scomunica nel 1119
- ➔ si potrebbe aggiungere un documento del 1100 nel quale *Warnerius* compare come *missus* di Enrico IV in un placito tenuto a Monselice (nel Padovano) *delegatus ab ipso principe*
- ➔ (**Landolfo** di S. Paolo / iuniore, *Historia Mediolanensis*) **Irnerio** è a Roma nella primavera del 1118 svolgendo un ruolo primario per avallare l'elezione popolare dell'antiPapa Gregorio VIII (il vescovo di Praga Maurizio Burdino) sostenuto da Enrico V
 - ➔ viene scomunicato da Papa Gelasio II nel Concilio di Reims del 30 ottobre 1119, revocando poi la scomunica con il concordato di Worms del 1122

Irnerio

➔ Irnerio: un tentativo di biografia

- *bononiensis - teutonicus*
- dapprima un *causidicus*, un giurista pratico formatosi in una scuola di arti liberali, che poi compare come giudice in rapporti con Matilde di Canossa e con Enrico V, almeno fino alla scomunica del 1119
- in questa fase – o in un momento anche successivo – si sarebbe dedicato a risistemare, sulla base della nota *petitio* matildica, il poderoso *corpus* giustiniano, magari con l'assistenza di qualche allievo
- da pratico del diritto, avrebbe avuto anche relazioni con l'ambiente del notariato bolognese (presunto autore di un formulario notarile)

Irnerio

➔ Irnerio: un tentativo di biografia

- in età successiva – comunque imprecisata – avrebbe abbracciato lo *status* ecclesiastico dando la preferenza a interessi nel campo delle opere teologiche, come il *Liber divinarum sententiarum*
- per attuare la sua opera di riordino dei testi giustinianeî ha forse utilizzato materiale proveniente da Ravenna, ove si può essere depositato fin dal 540, anno della riconquista della città da parte dell'esercito imperiale, e senz'altro dal 554 (*Pragmatica sanctio*)
- si tratta forse di esemplari del Codice e delle Novelle, nella forma, queste ultime, di una raccolta derivata dall'unione delle varie costituzioni imperiali inviate anche a Ravenna come prodotti della legislazione corrente (in greco con traduzione latina allegata oppure tradotte direttamente negli uffici della capitale dell'Esarcato = ciò che definiamo 'Autentico')

Irnerio

- ➔ la posizione filoimperiale pare testimoniata, sul piano dottrinale, anche da una sua nota glossa relativa all'efficacia della consuetudine in rapporto alla legge, ove si compone l'antinomia fra:
 - un passo del giurista Salvio Giuliano (D. 1.3.32), il quale ammette la desuetudine della legge, che quindi può essere tacitamente abrogata da una consuetudine contraria, in quanto dotata di identico potere;
 - e un passo di Costantino (C. 8.52.2), ove si esclude che la consuetudine possa mai vincere la legge
- ➔ ricorrendo alla *ratio temporis*: dopo la promulgazione della *lex de imperio Vespasiani*, con cui i Romani avevano rimesso al *princeps* ogni potere, ciò non è più possibile

Irnerio

Irnerio teologo? Altra teoria, minoritaria

- ➔ *Liber divinarum sententiarum* = florilegio di sentenze teologiche nella forma di brani tratti dalle opere dei Padri della Chiesa, in gran parte di S. Agostino e in misura assai minore di S. Ambrogio e Gregorio Magno, trasmesso da 3 mss. del sec. XII, due dei quali contengono l'attribuzione a *Guarnerius iurisperitissimus*
 - ➔ da vari elementi legati alla citazione di Irnerio nell'intestazione del testo e ai contenuti dell'opera, ove è anche evidente l'interesse per molti argomenti connessi con le arti liberali, si desume che Irnerio, oltre che maestro di arti liberali, fosse anche chierico e teologo di fama, dimostrando che l'opera costituì una fonte diretta di Graziano per il suo *Decretum*, ed è l'unica opera teologica che Graziano tiene in considerazione per tutte le parti della sua raccolta

Irnerio

- ➔ si rafforza il legame diretto tra Irnerio e Bologna: l'autore del *Liber* è un giurista di fama e con lui si pone in stretta relazione il padre del diritto canonico, che opera ugualmente a Bologna
- ➔ si giustifica anche la missione romana di Irnerio nel 1118: venne affidata a un giurista che era anche un'autorità in campo canonistico
- ➔ stato clericale di Irnerio converge anche con il fatto che il suo discepolo Ugo viene ricordato nel necrologio della canonica di S. Vittore di Bologna in data 1 giugno come *causidicus, clericus et frater noster*

Irnerio

- ➔ che Irnerio fosse un ecclesiastico era già stato ipotizzato alla fine del sec. XIX: può così acquistare nuova luce anche un documento del 21 maggio 1095 (dato a Piadena), in cui *Warnerius presbiter* testimonia a una donazione di Matilde di Canossa in favore di due canonici del duomo di Metz (in Lorena) per la costruzione di una chiesa collegiata
- ➔ *Warnerius peccator presbiter* testimonia, assieme a Matilde, pure a un atto rogato a S. Benedetto Po il 14 maggio 1101 con cui il cardinale Bernardo, legato Papale, affida all'abate di Polirone la cura di un ospizio amministrato sino ad allora dal monastero di S. Andrea di Mantova

Irnerio

- ➔ nuove ricerche hanno portato a individuare il necrologio di Irnerio, riportato nell'obituario della canonica di S. Vittore di Parigi in data 19 settembre (*Ob. magister Garnerius Teutonicus de cuius beneficio habuimus quinque libros optimos glosatos*)
- ➔ di origine germanica, forse della zona del castello di Briey, tra Metz e Verdun (allora in area tedesca), ove nasce tra 1050 e 1070
- ➔ 5 libri glossati → *libri legales* forse già strutturati in 5 parti e dotati di glosse

I Glossatori

Nuova sistematica dei testi giustiniane:

vol. 1. <i>Digestum vetus</i>	(libri 1.1 - 24.2)
vol. 2. <i>Infortiatum</i>	(libri 24.3 - 38.17)
vol. 3. <i>Digestum novum</i>	(libri 39.1 - 50.17)
vol. 4. <i>Codex</i>	(libri 1-9)
vol. 5. <i>Volumen:</i>	<i>Institutiones</i>
	<i>Tres libri codicis</i> (libri 11-12-13)
	<i>Authenticum</i> (9 collationes)
	<i>Libri feudorum</i> (X collatio)

- pace di Costanza (1183)
- costituzione di Federico II di condanna statuti contrari alle libertà ecclesiastiche (1220)
- costituzione di Enrico VII *Qui sint rebelles* (1312)
- costituzione di Enrico VII *Ad reprimendum* contro i crimini di lesa maestà (1313)
- costituzione *Habita* (1155-58) inserita in C. 4.13, *ne filius pro patre*

Il diritto romano e i primi centri di studio



➔ *I maestri dello studio bolognese*

- Metodo dell'esegesi testuale
- Il diritto romano giustiniano è il diritto dell'Impero

Il diritto romano e i primi centri di studio

➔ *I Glossatori: le tecniche*

- Sono gli artefici della riscoperta del *Corpus iuris civilis*
- La scienza giuridica ha il compito di ordinare giuridicamente la società
- *Interpretatio*
- Autonomia disciplinare
- *Glossa e apparatus*
- Dalla metà del XII: cristallizzazione degli apparati
- *Additiones*



D. Rossi: *Storia del Diritto Medievale e Moderno - Primo Modulo*

I Glossatori

Prospettive generali

- si rivolgono ai testi giustiniani come a 'testi sacri' e riconoscono loro un'autorità pari quasi a quella della Bibbia
- il *Corpus Iuris* è considerato rivelazione suprema e autorevole di perfezione giuridica; è una "rivelazione senza tempo", quasi caduta dal cielo
- tutte le parti dei testi contenute nel CI, avendo avuto l'approvazione dell'imperatore Giustiniano, hanno pari autorità
- sono convinti che il CI nel suo complesso contenga tutto ciò che è necessario per risolvere qualsiasi problema giuridico

I Glossatori

- accettano senza discutere l'assicurazione di Giustiniano, secondo cui i testi non contengono contraddizioni che non possano essere risolte da chi li affronti con atteggiamento critico (*Const. Tanta*, 15 = costituzione di promulgazione del Digesto, 15 dicembre 533)
- non si preoccupano dell'assenza di ordine nella disposizione dei testi nel CI, poiché le stesse materie vengono spesso trattate in tutte le sue diverse parti, ma senza un criterio ordinatore
- individuano i riferimenti incrociati fra tutti i testi relativi a un dato tema, spiegando le differenze fra essi e raccogliendo gli elementi a favore e quelli contrari a una particolare linea argomentativa
- sono in grado di citare ogni frammento del CI con le sue prime parole
- nessun'altra generazione di studiosi del DR ha forse mai avuto una più stretta familiarità con i testi

I Glossatori

- Gli allievi di Irnerio: Martino, Bulgaro, Iacopo, Ugo
- Martino Gosia: l'imperatore è titolare di un *dominium*
- Bulgaro: l'imperatore è titolare di un *imperium*
- Teoria del dominio diviso

I Glossatori

I 4 dottori: le divergenze tra Bulgaro e Martino

- Ottone Morena: riporta una leggenda secondo cui Irnerio morente avrebbe indicato Iacopo quale successore tra i suoi 4 allievi:


*“Bulgarus os aureum, Martinus copia legum,
mens legum est Ugo, Iacobus id quod ego.*

Et dictus Iacobus fuit doctor...”

→ ricondotta alla tradizione tramandata da Aulo Gellio (130-180 ca., *Noctes Atticae*) in relazione alla successione scientifica ad Aristotele

- Martino *spiritualis homo* (Enrico da Susa, cardinale Ostiense): ricorso all'equità, sensibile ad apporti del diritto canonico e delle arti liberali
- Bulgaro: la novità del rigorismo, interprete di un mondo nuovo

I Glossatori



Bologna,
le tombe dei Glossatori presso San Francesco

I Glossatori


Dai 4 dottori a Giovanni Bassiano

- Ugo, Iacopo, Martino, Bulgaro → Giovanni Bassiano → Azzone → Accursio
- la grande forza del metodo esegetico varato da Irnerio si innesta in una “scuola”, ossia in una stabile tradizione di insegnamenti giuridici tenuti a Bologna da successive generazioni di dottori

I Glossatori

La svolta azzoniana

- Diritto come tecnica: si rivendica la specificità delle tecniche di analisi dei giuristi
- Diritto e letteratura
- Diritto come filosofia: il diritto è fenomeno culturale di portata generale e assoluta, è una “*philosophia civilis*”
- Diritto e politica: il diritto romano diventa lo strumento tecnico della politica



I Glossatori

- Accursio: opera nella prima metà del XIII secolo (muore nel 1263)
- La sua “magna glossa” è tecnicamente un *apparatus*
- Antecedenti: gli apparati di Azzone e di Ugolino dei Presbiteri
- La “glossa ordinaria” si impone definitivamente all’inizio del ‘300
- È un metodo generale di analisi del testo giuridico...

I Glossatori

Altre “glosse ordinarie”

- Bartolomeo da Brescia e Giovanni Teutonico compongono quella al *Decretum* di Graziano
- Bernardo da Parma quella alle *Decretales* di Gregorio IX del 1234
- Giovanni d’Andrea quella al *Liber sextus* di Bonifacio VIII (1298)
- Carlo di Tocco quella alla Lombarda
- Jacopo Colombi (o forse Accursio) quella ai *Libri feudorum*

I Glossatori

Odofredo

- Allievo di Iacopo Baldovini; professore a Bologna
- Autore di una *Summa ai Libri Feudorum* e di altre opere minori...
- ...ma soprattutto di un'imponente *Lectura al Corpus iuris civilis*
- La rivalità con Accursio
- Le caratteristiche della sua *Lectura*: tono discorsivo, aneddotica, contaminazione di generi
- Collegamento con le arti liberali e con la linea scientifica extra-bolognese; meno esegetico rispetto agli esponenti della scienza giuridica bolognese e ad Accursio in particolare

I Glossatori

- Progetto dei Glossatori era quello di corredare tutti i *Libri Legales* (esclusi i *Libri feudorum* e forse l'*Authenticum*) di apparati di glosse ordinate che offrirono una base sicura per l'approfondimento scolastico e per la pratica

I Glossatori

**Successo del Diritto Romano in Europa,
che diventa *Ius Commune* assieme al Diritto Canonico,
conseguente a varie motivazioni:**

1. cause giuridiche
2. cause politiche
3. cause culturali
4. cause economiche

I Glossatori

1. Cause giuridiche

- qualità intrinseca del *Corpus iuris*, rispetto al diritto germanico, e del suo insegnamento a livello “universitario”
- linguaggio tecnico e concetti presentati in modo ben strutturato e sistematico
- viene insegnato negli *Studia* in forma sostanzialmente omogenea e internazionale
- si afferma anche come strumento di risoluzione delle controversie giudiziarie - Dal placito di Marturi (1076) iniziano le allegazioni in giudizio di passi del *Corpus Iuris*

I Glossatori

2. Cause politiche

- già dal sec. XI viene recepito dai massimi poteri (Papa e imperatore) come formidabile strumento di legittimazione del potere
- in seguito, grazie al suo insegnamento a livello universitario, anche re e principi sono interessati a utilizzarlo per consolidare le basi dei propri poteri centralizzati
- i laureati negli *Studia*, giuristi di professione, vengono impiegati nelle burocrazie e amministrazioni locali e nei tribunali

I Glossatori

3. Cause culturali

- ➔ è uno delle più significative espressioni del “Rinascimento del XII secolo”, che si manifesta attraverso:
 - espansione geografica e politica dell’Europa (crociate)
 - apogeo dell’arte romanica e culla di quella gotica (cattedrali)
 - “rinascita” delle città
 - l’Europa conosce numerose opere scientifiche greche e arabe (Aristotele, Galeno, Tolomeo), da allora in poi tradotte in latino → provengono dall’Antichità e sono quindi ritenute autorità assolute nei campi della logica, fisica, anatomia, astronomia, geografia → la verità si raggiunge attraverso la corretta comprensione degli antichi
 - la medesima “sacralità” è riconosciuta al *Corpus Iuris*: contiene opinioni di giuristi di età classica, e quindi pagani, ma è promulgato da un imperatore cristiano, pertanto è legittimo e autorevole

I Glossatori

3. Cause culturali

- Giovanni di Salisbury (ca. 1159): “Siamo nani sulle spalle di giganti” (riferendo il pensiero di Bernardo di Chartres): i maestri che segnano la fioritura giuridica dalla fine del sec. XI si applicano su materiali risalenti all’età classica

I Glossatori

4. Cause economiche

- XII secolo: urbanizzazione - civiltà comunale - nascita economia di mercato ed economia monetaria - espansione commerciale - sistemi di credito e diffusione delle banche
- Italia è leader in tale sviluppo fino al '300
- il *Corpus Iuris*, diffuso soprattutto dall'Italia, appare come il prodotto di una civiltà culturalmente più matura e di un'economia cosmopolita
- gli *Studia* diventano "imprese economiche": richiamano studenti forestieri, sono un volano per le economie cittadine, favoriscono un ampio "indotto" (copisti, librai, sarti, fabbri, mercato immobiliare ecc.)